

CAMERA DEI DEPUTATI N. 356

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TURCO, SANNA, SERAFINI

Norme per il diritto alla cura dei minori ed istituzione
dei congedi parentali e familiari

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI! — La partecipazione crescente e costante delle donne alle attività del mercato del lavoro si configura come una tendenza strutturale di lungo periodo. Essa non contiene solo un problema quantitativo, di accesso al lavoro, e di creazione di nuove opportunità di lavoro, ma evidenzia il permanere, molto radicato, delle « discriminazioni indirette »: quelle che le donne vivono in ragione della loro collocazione nella società e in particolare in relazione alla divisione sessuale del lavoro. Quest'ultima lascia interamente a carico delle donne il lavoro di cura e familiare, lo svalorza, non ne riconosce l'essenzialità per la vita delle donne e degli uomini. La massiccia entrata nel mercato del lavoro

da parte delle donne, motivata dalla loro soggettività autonoma, ricca, inedita, apre il conflitto tra tale soggettività ed il lavoro di cura tradizionalmente a lei attribuito.

La divisione sessuale del lavoro non è oggi l'antica e tradizionale divisione dei ruoli sociali secondo il sesso: l'uomo nella produzione, nella cultura, nella politica, nella vita « sociale », alla donna il compito della riproduzione della specie, del lavoro non retribuito di cura, della organizzazione familiare. Ora, il dato di fondo caratteristico sta nel fatto che, se è vero che le donne entrano in un lavoro di mercato organizzato secondo moduli « maschili » e sono quindi, costrette ad adattarsi, non per questo si concepi-

scono meno figli, ma per loro si ricerca il « meglio » sul piano educativo, sanitario, scolastico, ma anche affettivo.

Naturalmente tutto ciò che si muove nella coscienza e nel sociale non è immutabile né irreversibile, nuovi bisogni emergono con forza, dopo che altri sono stati soddisfatti.

Nel contempo la stessa legislazione che ha recepito e promosso nuovi bisogni, ha essa stessa necessità di evolversi in maniera coerente rispetto ai nuovi bisogni alle sue stesse premesse.

Si colloca in questo ambito, ci sembra, la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1987 che ha dichiarato la parziale illegittimità « dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice, rispettivamente dagli articoli 6, legge 9 dicembre 1977, n. 903, 4 lettera c) e 10 della legge 31 dicembre 1971, n. 1204 siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità ».

Si tratta in sostanza di riconoscere anche al padre lavoratore i diritti riconosciuti alla madre, anche per i periodi non attualmente previsti sia dalla legge n. 903 del 1977 che dalla legge n. 1204 del 1971, collocando al tempo stesso nella giusta posizione i diritti del minore rispetto all'allevamento e alla cura. Si recepiscono in tal modo diverse esigenze: quelle del minore, del padre, e della stessa madre,

tutelata nel periodo post-parto se fosse colta da grave infermità.

Anche per recepire questa importante sentenza presentiamo questa proposta di legge che si colloca negli ambiti giuridici e culturali che l'hanno informata. Essa consta di cinque articoli.

All'articolo 1 si prevedono i casi e le modalità secondo i quali al padre viene riconosciuto il diritto di avvalersi della possibilità di accudire il figlio nei primi mesi di vita.

All'articolo 2 si propone di innalzare l'indennità di maternità fino al 100 per cento, come del resto avviene già in alcuni settori economici per effetto della contrattazione.

Si tratta di un costo completamente fiscalizzato per i datori di lavoro, che non incide quindi in alcun modo sul costo del lavoro. È una misura volta a recepire in modo più pieno e quasi dopo 20 anni dalla legge n. 1204 del 1971, il valore sociale della maternità.

All'articolo 3 si prevedono le norme per poter integrare l'indennità prevista per l'astensione facoltativa dal 30 al 100 per cento utilizzando l'anticipazione del trattamento di fine rapporto, così come già avviene in altri casi.

All'articolo 4 si propone di coprire gli oneri finanziari mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'articolo 5 si propone l'entrata in vigore per il 1° gennaio 1993.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Assistenza al minore, in alternativa alla madre, e riposi).

1. Dopo l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. — 1. Qualora nei primi tre mesi dopo il parto l'assistenza della madre al minore sia impossibile a causa di decesso o di grave infermità ovvero di abbandono, è riconosciuto al padre lavoratore il diritto, nel medesimo periodo, all'astensione dal lavoro.

2. Il lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione delle condizioni previste nel medesimo comma 1. Nel caso di abbandono il lavoratore ne rende dichiarazione sotto la propria responsabilità.

3. Si applicano le norme di cui agli articoli 6 e 15 della legge 31 dicembre 1971, n. 1204.

4. Il diritto ad assentarsi dal lavoro ed il relativo trattamento economico, previsti dall'articolo 6 sono riconosciuti, in alternativa, anche al padre lavoratore.

5. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano ai lavoratori di cui al quarto comma dell'articolo 7, ivi compresi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.

6. Il diritto ai periodi di riposo, previsto dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è esteso anche al padre lavoratore.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo si applicano ai lavoratori di cui al quarto comma dell'articolo 7 ».

ART. 2.

(Aumento dell'indennità di maternità).

1. L'indennità di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è stabilita in misura pari alla retribuzione.

ART. 3.

(Possibilità di integrazione dell'indennità per l'astensione facoltativa al 100 per cento della retribuzione).

1. Il lavoratore che ha titolo all'indennità prevista dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ha diritto, a domanda, ad una integrazione della stessa fino all'intero importo della retribuzione giornaliera.

2. L'integrazione costituisce anticipazione del trattamento di fine rapporto, disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

3. In deroga a quanto stabilito dai commi sesto e seguenti dell'articolo 2120 del codice civile, l'anticipazione di cui al comma 2:

a) è corrisposta a tutti i lavoratori che avendo titolo la richiedono;

b) è corrisposta unitamente all'indennità economica secondo le modalità previste dal comma terzo dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

c) non può essere cumulativamente superiore alla misura del trattamento di fine rapporto cui il lavoratore avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato

per gli anni 1993, 1994 e 1995 in lire 350 miliardi annui, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993.